

COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

DELIBERAZIONE N.14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU. MODIFICHE ALLA DCC N. 6 DEL 10.04.2012

L'anno **DUEMILADODICI**, addì VENTUNO del mese di SETTEMBRE, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 06/12 con cui sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU";

EVIDENZIATO che a seguito dell'incasso della prima rata dell'IMU è emersa la necessità di andare a ritoccare in aumento le aliquote deliberate con il sopraccitato atto n. 6/12, al fine di garantire le entrate necessarie al finanziamento del bilancio;

RITENUTO pertanto di modificare la DCC n. 6/12 rideterminando le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE
0,80 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,55 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

EVIDENZIATO inoltre che successivamente all'approvazione del predetto atto n. 6/12, il legislatore ha introdotto la possibilità da parte dei Comuni di estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, anche alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

....

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di modificare la DCC n. 6/12 rideterminando le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
 - ALIQUOTA DI BASE
0,80 PER CENTO
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
0,55 PER CENTO
 - ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
- 3) di prevedere di estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, anche alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
- 4) di confermare in ogni sua parte quanto già deliberato con la citata DCC n. 6/12 e non modificato con il presente atto;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.